

## PENSIONAMENTI SCUOLA 2020

Il Miur ha pubblicato [sul proprio sito internet l'attesa circolare per i pensionamenti scuola 2020](#).

Il decreto ministeriale fissa, all'articolo 1, **il termine finale del 30 dicembre 2019 per la presentazione**, da parte di tutto il personale del comparto scuola, **delle domande di cessazione per dimissioni volontarie** dal servizio o delle istanze di permanenza in servizio ai sensi dell'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modifiche e integrazioni, ovvero per raggiungere il minimo contributivo.

Tutte le predette domande valgono, per gli effetti, dal 1° settembre 2020.

Sempre entro la data di cui sopra gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze, ritirando, tramite POLIS, la domanda di cessazione precedentemente inoltrata.

Il termine **del 30 dicembre 2019** deve essere osservato anche da coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo ancora compiuto il 65° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica.

L'accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato da parte delle sedi competenti dell'INPS sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo entro i termini che saranno comunicati con nota congiunta MIUR/INPS.

L'accoglimento delle domande di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di servizio, per dimissioni volontarie, nonché di trattenimento in servizio per raggiungimento del minimo contributivo non necessita di uno specifico provvedimento formale.

## Requisiti pensionistici per i lavoratori nel sistema “misto” di calcolo

### Pensione di vecchiaia – Art. 24, commi 6 e 7 della Legge n.214/2011

<b>Requisiti anagrafici</b>	<b>Requisiti contributivi</b>	
D'ufficio 67 anni al 31 agosto 2020	Anzianità contributiva minima di 20 anni	
A domanda 67 anni al 31 dicembre 2020		

### Pensione di vecchiaia – Art. 1, commi da 147 a 153 della legge 27 dicembre 2017, n. 205\*

(esclusione dall'adeguamento alla speranza di vita nei confronti dei lavoratori dipendenti che svolgono le attività gravose i addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti a condizione che siano in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni)

<b>Requisiti anagrafici</b>	<b>Requisiti contributivi</b>	
D'ufficio <b>66 anni e 7 mesi</b> al 31 agosto 2020	Anzianità contributiva minima di 30 anni al <b>31 agosto 2020</b>	
A domanda <b>66 anni e 7 mesi</b> al 31 dicembre 2020		

\*per tale fattispecie non trovano applicazione le disposizioni in materia di cumulo di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228 e successive modificazioni.

**Pensione anticipata - articolo 15 Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26**

Requisiti da maturare entro il 31 dicembre 2020	Requisiti contributivi donne	Requisiti contributivi uomini
	Anzianità contributiva minima di 41 anni e 10 mesi	Anzianità contributiva minima 42 anni e 10 mesi

**Regime sperimentale donna**

**art. 1, comma 9 della legge 243/2004 e Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26**

	Requisiti contributivi	Requisiti anagrafici
Maturati al 31 dicembre 2018	Anzianità contributiva di 35 anni maturati al 31 dicembre 2018	58 maturati al 31 dicembre 2018

**Quota 100 - Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26**

	Requisiti contributivi	Requisiti anagrafici
Requisiti da maturare entro il 31 dicembre 2020	Anzianità contributiva minima di 38 anni	62 anni